

## **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018**

Ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 431/1998,  
del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999,  
della Delibera della Giunta Regionale n. 228 del 6 marzo 2018,

### **IL DIRIGENTE**

in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 2874 del 19.04.2018

### **RENDE NOTO**

che dalle ore 00,01 del 20 Aprile 2018 fino alle ore 23,59 del 19 Maggio 2018 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2018.

E' possibile compilare la domanda esclusivamente online al link del sito istituzionale del Comune di Firenze ([www.comune.fi.it](http://www.comune.fi.it)) <https://servizionline.comune.fi.it/bandoerp/node/53>.

Le **“Istruzioni per la compilazione della domanda di partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2018”** costituiscono parte integrante del presente Bando.

I requisiti previsti all'art. 1 devono essere posseduti dal richiedente e dal nucleo familiare dalla data di pubblicazione del bando fino alla totale liquidazione del contributo.

### **ART. 1 REQUISITI**

A pena di esclusione, possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1.** essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea.  
Possono partecipare anche i cittadini di altri Stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a due anni che svolgano un'attività lavorativa e residenti senza interruzioni da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana.
- 2.** essere residente nel Comune di Firenze e nell'immobile per il quale si richiede il contributo;

**3.** essere titolare di un regolare contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà pubblica o privata, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, situato nel territorio del Comune di Firenze, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di Registro o assoggettato all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23;

**4.** non essere conduttore di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili);

**5.** non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di ERP nel corso dell'anno 2018 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio.

**6.** non essere titolare, il richiedente e tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.

Sono fatti salvi i seguenti casi:

- titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione legale al coniuge, e dunque indisponibili;

- titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, su alloggio indisponibile causa l'inagibilità dello stesso ovvero titolarità pro-quota di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione dei quali sia documentata la non disponibilità. L'inagibilità dell'alloggio deve essere documentata da una dichiarazione di un tecnico abilitato.

ATTENZIONE: I cittadini di paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari devono allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, anche dell'Ambasciata o Consolato, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel Paese di origine.

ATTENZIONE: i titolari pro-quota di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso ed abitazione) o i titolari di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale devono allegare la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio. Per i cittadini non italiani, comunitari e non comunitari, la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, anche dell'Ambasciata o Consolato, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge.

**7.** non essere titolare, insieme a tutti i componenti il nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento di attività lavorative. In tale caso deve essere dichiarata dettagliatamente l'attività svolta (lavoro dipendente o autonomo, registrazione CCIAA, denominazione, sede legale, luogo di svolgimento dell'attività);

**8.** non essere destinatario, insieme a tutti i componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo, relativo allo stesso periodo temporale del bando, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del DM 30.3.2016, o il contributo affitto "Giovani sì" della Regione Toscana. L'eventuale erogazione di tali benefici nel corso dell'anno 2018, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto.

**9.** essere in possesso di certificazione in corso di validità dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 s.m.i., non superiore a € 28.470,83.

**10.** rientrare in una delle seguenti fasce sulla base dei valori ISE e ISEE, dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE di seguito indicati:

**FASCIA "A"**

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 (pari a € 13.192,92=);

incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

**FASCIA "B"**

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 (pari a € 13.192,92=) e l'importo di € 28.470,83=;

incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;

valore ISEE non superiore a € 16.500,00= (limite per l'accesso all'ERP)

## **ART. 2**

### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI**

**1.** I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1122, lett. a), L. n. 205/2017 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari al 31/12/2018.

La dichiarazione falsa o mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

**2.** La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti scannerizzati esclusivamente nei seguenti formati: pdf, jpeg jpg (ogni singolo allegato non deve superare la dimensione di 2 megabyte):

**2.1.** copia del permesso di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti il nucleo familiare, dei quali almeno uno di durata non inferiore a due anni e riferito al soggetto che svolge un'attività lavorativa, se il richiedente è extracomunitario o apolide;

**2.2.** copia integrale del contratto di affitto in corso di validità, qualora questo non sia già in possesso del Servizio Casa (in tal caso indicare l'anno in cui esso è stato presentato);

**2.3.** documentazione attestante la registrazione per l'anno in corso del contratto ovvero l'opzione della cedolare secca corredata da copia del documento d'identità del proprietario (qualora non sia già in possesso del Servizio Casa);

**2.4.** copia dell'eventuale separazione coniugale specificando l'eventuale assegno di mantenimento dei figli.

Qualora il procedimento di separazione legale, o la procedura presso lo Stato Civile del Comune di residenza o la negoziazione assistita presso uno studio legale non fossero ancora conclusi, tali circostanze devono essere ugualmente indicate, con riserva di presentare copia dell'intervenuta sentenza di separazione nei limiti temporali previsti dal ricorso di cui all'art. 5, comma 5, del presente Bando.

Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali.

**2.5.** in caso di ISE pari a zero o di ISE di importo inferiore al canone di locazione è necessario allegare dichiarazione del soggetto che presta aiuto economico seguendo le seguenti modalità: il richiedente deve dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico, quali l'assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure da parte di componenti del nucleo familiare che non risultino dalla dichiarazione ISE.

Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico contenente i dati anagrafici, modalità, finalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato, copia della Dichiarazione dei redditi o della eventuale Dichiarazione Sostitutiva Unica oppure dell'attestazione ISEE e copia del documento di identità.

Nel caso in cui il richiedente riceva sostegno economico da parte di enti o associazioni deve indicare i dati dell'ente o associazione (denominazione, recapito, referente) nonché la somma erogata nell'anno 2018.

**2.6.** I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari devono allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, anche dell'Ambasciata o Consolato, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese di origine, oppure, nel caso di proprietà pro-quota, deve essere allegata la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio.

La data di rilascio non deve essere anteriore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente bando. Sono esentati dal produrre tali certificazioni i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari", che devono comunque rendere apposita dichiarazione nella domanda. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente indicati nei relativi titoli di soggiorno.

**3.** Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 5 i richiedenti possono allegare alla domanda:

**3.1.** certificazione ai sensi della L. 104/1992 per i casi di portatori di handicap riconosciuto in situazione di gravità (il certificato può non riportare la patologia);

**3.2.** certificazione del riconoscimento di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 (il certificato può non riportare la patologia).

**4.** Il richiedente deve autocertificare di aver effettuato, entro la data di scadenza del Bando, l'attestazione ISEE presso un centro autorizzato di assistenza fiscale, indicando nella domanda la data e in numero di protocollo assegnato dal CAAF.

ATTENZIONE: le certificazioni con data anteriore al 1° gennaio 2018 non hanno più validità.

**5.** I richiedenti che siano cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e cittadini extracomunitari devono elencare i Comuni di residenza in Italia precedenti alla residenza nel Comune di Firenze per la verifica del requisito di residenza senza interruzioni da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana.

### **ART. 3 NUCLEO FAMILIARE**

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU in applicazione dell'art. 3 del DPCM n. 159/2013 (disposizioni in materia di applicazione dell'ISEE).

Può essere composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.

**2.** Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

**3.** Lo stato civile di ogni componente il nucleo familiare deve essere regolarmente certificato dall'Anagrafe comunale. La dicitura anagrafica "*stato civile non documentato*" indica che la reale situazione è sconosciuta all'Anagrafe ed è motivo di non accettazione della domanda. Il richiedente della variazione anagrafica deve allegare copia della richiesta alla domanda.

#### **Art. 4**

##### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

**1.** La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online **dalle ore 00,01 del 20 Aprile 2018** fino alle ore **23,59 del 19 Maggio 2018**. I richiedenti devono **accreditarsi** ai servizi online del Comune di Firenze.

Eventuali domande di partecipazione al Bando Contributo 2018 in formato cartaceo che dovessero pervenire al Servizio Casa saranno escluse.

**2.** I dati relativi alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) o l'attestazione ISEE 2018 devono essere dichiarati nella domanda, a pena l'esclusione.

**3.** Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare.

I componenti del nucleo familiare devono coincidere con quelli dell'Attestazione ISEE: in caso contrario la domanda verrà esclusa e non sarà sanabile in sede di ricorso. Nel caso di coniugi non separati, ma che hanno diversa residenza anagrafica, è necessario che il coniuge che non fa parte del nucleo anagrafico dichiari la propria residenza fiscale.

#### **ART. 5**

##### **CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

**1.** Il Servizio Casa provvede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la rispondenza ai criteri del Bando e provvede altresì all'attribuzione dei punteggi, effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

**2.** Un elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio e sul sito del Comune a partire dal giorno **28 Giugno 2018**.

**3.** L'elenco provvisorio degli ammessi è articolato nelle due fasce "A" e "B" di cui all'art. 1, comma 10, del Bando, in ordine decrescente sulla base alla percentuale di incidenza del rapporto del canone annuo sull'ISE.

**4.** Qualora le risorse a disposizione non consentano l'erogazione a tutti i soggetti inseriti nella fascia A della quota minima di contributo stabilita dalla regolamentazione della Regione Toscana si applicano i criteri di priorità della tabella seguente.

Gli stessi criteri di priorità si applicano ai soggetti inseriti nella fascia B qualora vi siano risorse sufficienti a liquidare il contributo anche tale fascia, ma tali da non consentire l'erogazione a tutti i soggetti inseriti nella fascia B della quota minima di contributo stabilita dalla regolamentazione della Regione Toscana di cui all'art. 6, comma 6.

<b>I punteggi richiesti non sono assegnati se non vengono prodotti i documenti o rese le dichiarazioni sostitutive che attestino la legittimità della richiesta</b>	<b>Punteggi</b>
1) Valore ISEE del nucleo familiare non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale (€ 5.824,91).	Punti 2
2) Valore ISEE del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS (€ 6.596,46).	Punti 1
3) Conduttore che paghi un canone di locazione sull'alloggio occupato come abitazione principale con contratto regolarmente registrato, che incide sul valore ISE quale risultante dalla certificazione presentata: (Le percentuali sono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali)	
a) per valore ISE non superiore all'importo di due pensioni minime INPS:	Punti 1
• dal 14% al 20%	Punti 2
• dal 21% al 30%	Punti 4
• dal 31% al 40%	Punti 5
• oltre il 40%	
b) per valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime INPS:	Punti 1
• dal 24% al 30%	Punti 2
• dal 31% al 40%	Punti 4
• oltre il 40%	
4) Conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone.	Punti 2
5) Genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico.	Punti 2
6) Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92.	Punti 1

5. E' possibile presentare ricorso avverso l'elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi **dalle ore 00,01 del 28 Giugno 2018 entro e non oltre le ore 23,59 del 12 Luglio 2018** compilando l'apposito modulo on line sul sito del Comune di Firenze ed allegando la relativa documentazione scannerizzata nei formati: pdf, jpeg jpg (ogni singolo allegato non deve superare la dimensione di 2 megabyte). Il termine di chiusura dei ricorsi è perentorio.

6. Dell'esito delle domande e dei ricorsi è data informazione alla Commissione Comunale per l'Edilizia Residenziale Pubblica e Mobilità.

7. Il dirigente del Servizio Casa è competente all'approvazione della graduatoria definitiva, secondo il seguente ordine di priorità: FASCIA A - FASCIA B.

8. Della collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva o dell'esclusione non vengono inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei richiedenti. I rispettivi provvedimenti sono pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Firenze. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti viene data notizia tramite il sito ufficiale del Comune di Firenze.

9. La Graduatoria definitiva ha validità per l'anno 2018.

**Art. 6**  
**ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

1. I contributi di cui al presente Bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria Definitiva con il seguente ordine di priorità:
  - contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
  - contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.
2. L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE.
3. Di norma il contributo massimo è così calcolato:
  - a) per i nuclei con valore ISE non superiore a due pensioni minime Inps (Fascia A), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
  - b) per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (Fascia B), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.
4. Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico complessivo, il Comune di Firenze applica riduzioni percentuali su tutte le quote spettanti, per garantire l'erogazione del contributo prioritariamente a tutti i soggetti presenti nella fascia A, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4. Laddove le risorse lo consentano, applica lo stesso criterio per la distribuzione di quanto eventualmente spettante alla fascia B. **La collocazione nella Graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto.**
5. Il contributo decorre dal 1 gennaio 2018 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
6. Il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00 corrispondente a una quota mensile di € 16,66.
7. Il pagamento del contributo per i nuclei familiari inseriti nella Fascia "B" della Graduatoria definitiva è subordinato all'effettiva entità dei finanziamenti pervenuti.

**Art. 7**  
**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo di norma in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria.  
Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e del possesso dei requisiti previsti.
2. Gli aventi diritto devono presentare on-line a partire dalle ore 00,01 del 20 dicembre 2018 e non oltre il termine perentorio delle ore 23,59 del 31 gennaio 2019:
  - copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto in regola con il pagamento dell'imposta di bollo per l'intero anno 2018, salvo il caso di rilascio anticipato o trasferimento in altro Comune. Le ricevute rilasciate dal proprietario devono contenere i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente.

Nel caso in cui il canone di affitto sia pagato tramite bonifici bancari, inviare copia degli stessi timbrati e vistati dall'Istituto di Credito e contenenti le indicazioni minime necessarie per l'identificazione del rapporto di locazione (nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile). Tali indicazioni minime devono essere riportate anche nelle ricevute di bonifici on-line

- copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione per l'anno 2018, se dovuta, o apposita dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'opzione della cedolare secca corredata da copia del documento di identità del proprietario (qualora non sia già in possesso del Servizio Casa);
- **coordinate IBAN** esclusivamente di un conto corrente bancario o postale sul quale accreditare il contributo spettante.

Nel caso che l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare al Servizio Casa anche il codice fiscale dell'intestatario del conto. Nel caso di cambio del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all'IBAN, le modifiche vanno comunicate tempestivamente per evitare disagi al momento della liquidazione del contributo.

- in alternativa, richiesta di rimessa diretta presso la Tesoreria comunale.  
ATTENZIONE: in tale caso devono essere rispettati i limiti sulla riscossione in contanti presso gli Istituti di Credito.

**3.** L'invio delle ricevute di pagamento dell'affitto, deve essere effettuato a nome del richiedente che ha presentato la domanda di partecipazione al bando.

**4.** La documentazione deve essere inviata on line, nei termini indicati al comma 2, senza attendere ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione, scannerizzata esclusivamente nei seguenti formati: pdf, jpeg jpg. Ogni singolo allegato non deve superare la dimensione di 2 megabyte.

**5.** La mancata o parziale presentazione della documentazione entro il termine del 31 gennaio 2019 comporta la non erogazione del contributo o l'erogazione in misura ridotta.

**6.** Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposte dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.

## **ART. 8**

### **CASI PARTICOLARI**

**1.** Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

**2.** Nel caso di coabitazioni dove il contratto risulta cointestato ad un nucleo familiare non più anagraficamente residente nell'alloggio per il quale viene richiesto il contributo, prima della presentazione della domanda deve essere effettuata, pena esclusione, la variazione dell'intestazione del contratto nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

**3.** In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio) che attesti lo stato giuridico di eredi, oltre alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.



4. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica, da parte del Comune, circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

5. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

6. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle Graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette Graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

#### **Art. 9**

#### **CONTROLLI E SANZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli vengono effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.

2. L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione comunale provvede a revocare il contributo stesso.

3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione del contributo secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità la gestione della procedura per l'erogazione del contributo ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

4. Il Responsabile del procedimento e del Trattamento dei dati è individuato nel Dirigente del Servizio Casa, Dott. Giovanni Bonifazi.

#### **Art. 10**

#### **NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431/98, alla LRT n. 96/1996 s.m.i., al DPCM 159/2013 e relativi decreti di attuazione, nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n. 228/2018.

Firenze, 19.04.2018

Il Dirigente del Servizio Casa  
*Dott. Giovanni Bonifazi*